

Circolare nr. 33 del 8 novembre 2016

Contribuenti in semplificata NUOVO REGIME "PER CASSA"

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

*Il Ddl di stabilità 2017 ha previsto che i **CONTRIBUENTI IN REGIME DI CONTABILITÀ "SEMPLIFICATA"** applicheranno "in via naturale" il "**PRINCIPIO DI CASSA**" nella determinazione del reddito.*

*Dal 1/01/2017 per tali contribuenti, dunque, **si imporrà una deroga al criterio della competenza** (sia per i ricavi che per i costi d'impresa), limitata alle imprese in contabilità ordinaria, che impone la tassazione dei ricavi di cui si è maturato il diritto ad ottenerli e concede la deduzione dei costi a prescindere da quanto si effettua il pagamento. Rimangono invariate, invece, le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.*

AMBITO OGGETTIVO

L'art. 13 c. 1 Dpr 600/1973 individua due regimi contabili che si distinguono in:

- **regime ordinario**: previsto per tutte le società di capitali (ed enti equiparati) e per tutte le imprese esercenti attività che superano i limiti previsti per l'accesso al regime di contabilità semplificata;
- **regime semplificato**: previsto per tutte le imprese (esercitate anche in forma collettiva) che NON superano i limiti in questione.

In particolare le **persone fisiche** che esercitano imprese commerciali e le **società di persone**, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di:

- € **400.000,00**, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- € **700.000,00**, per le imprese aventi per oggetto altre attività;

sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria.



Si ricorda che:

- in caso di **inizio attività**, è necessario **ragguagliare ad anno** i ricavi presunti;
- i soggetti "naturalmente" in contabilità semplificata hanno la **facoltà di optare** per il regime **ordinario**.

Le novità inerenti il **regime di cassa introdotte dal Ddl di stabilità 2017** si applicano "**esclusivamente**" ai **contribuenti in contabilità semplificata**, che corrispondono quindi a imprenditori e società di persone che non superano i limiti sopraesposti.

NORME ATTUALMENTE IN VIGORE

Secondo le norme attualmente in vigore i contribuenti in contabilità semplificata determinano il reddito contrapponendo ricavi e proventi con i costi applicando il PRINCIPIO DI COMPETENZA.

COMPONENTI POSITIVI	COMPONENTI NEGATIVI
- ricavi - plusvalenze - sopravvenienze attive - dividendi e interessi - proventi immobiliari - rimanenze finali	- esistenze iniziali - spese per lavoro - interessi passivi - oneri fiscali e contributivi e oneri di utilità sociale - minusvalenze e sopravvenienze passive - quote di ammortamento - accantonamento di quiescenza e previdenza - spese relative a più esercizi

LE NUOVE REGOLE

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del Ddl di stabilità 2017:

- a partire **dal 1/01/2017** ;
- per i contribuenti in **CONTABILITÀ SEMPLIFICATA**;
- il **REDDITO D'IMPRESA** e il **VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA IRAP** ;
- viene determinato secondo il **CRITERIO DELLA "CASSA"**, in sostituzione dell'attuale criterio della competenza economica, che resterà in vigore soltanto per i soggetti che opteranno per la contabilità ordinaria.

Nel "**criterio di cassa**" il reddito viene determinato per semplice contrapposizione dei **ricavi e proventi "INCASSATI"** nel periodo d'imposta e delle **spese e degli oneri "SOSTENUTI"** nel medesimo periodo d'imposta.

Potranno continuare a concorrere alla formazione del reddito i seguenti componenti:

- plusvalenze
- sopravvenienze attive
- minusvalenze
- sopravvenienze passive
- ammortamenti
- accantonamenti di quiescenza e previdenza.

Dovrebbe restare invariato anche il regime delle perdite.

Per necessario coordinamento, è stato modificato anche il comma 3, dell'art. 66 del Tuir, con l'inevitabile soppressione della possibilità per tali soggetti semplificati, di dedurre costi riferibili a contratti da cui derivano corrispettivi periodici, di ammontare non superiore a mille euro e di competenza di due periodi d'imposta, nel periodo d'imposta in cui è stato ricevuto il documento probatorio (*fattura*), anziché a quello di maturazione.



Gli stessi criteri devono applicarsi ai fini della determinazione della base imponibile Irap, coerentemente a quanto avviene per l'attuale regime di competenza.

PASSAGGIO DI REGIME

Per garantire il corretto passaggio dal vecchio al nuovo sistema di tassazione viene previsto che:

- ☞ il reddito del periodo di imposta in cui si applicano le nuove regole dovrà essere **ridotto dell'importo delle rimanenze finali** che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio di competenza (*ciò perché, con le nuove regole diventano non più applicabili le disposizioni sulla determinazione delle esistenze iniziali e finali di magazzino*);
- ☞ al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito secondo il nuovo principio di cassa a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i **ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza** nella determinazione del reddito degli anni successivi (*si assiste quindi alla sterilizzazione di tali componenti di reddito*).

ADEMPIMENTI CONTABILI ATTUALMENTE IN VIGORE

I contribuenti che fruiscono del regime di contabilità semplificata secondo le norme attualmente in vigore devono tenere:

- i registri prescritti ai fini dell'IVA
- il registro dei beni ammortizzabili; i soggetti in contabilità semplificata possono non tenere detto registro, a condizione che vengano forniti in maniera sistematica i dati relativi al registro stesso (art. 13 Dpr n. 435/2001).

In pratica l'imprenditore in contabilità semplificata **DEVE TENERE SOLO I LIBRI IVA** e in tali registri oltre che annotare le operazioni soggette a Iva deve fare la registrazione delle operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Si rammenta che per la determinazione del reddito d'impresa sono soggetti a registrazione nelle scritture tenute ai sensi dell'art. 18 del DPR 600/73 (art. 9 c. 1 DL 69/89):

- i componenti positivi e negativi del reddito d'impresa non risultanti dai registri tenuti ai fini dell'IVA;
- le annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito medesimo (*ratei e risconti, oneri del personale (retribuzioni, contributi), accantonamenti di quiescenza e previdenza, fatture da emettere e da ricevere, ammortamenti di beni materiali e immateriali, ecc..*);
- il valore delle rimanenze.

NUOVI ADEMPIMENTI CONTABILI

Secondo le nuove norme introdotte dal Ddl di stabilità 2017, **per i contribuenti in contabilità semplificata** con il nuovo "criterio di cassa"

- è prevista la tenuta di un apposito registro;
- in cui annotare, cronologicamente, **i ricavi percepiti** indicando per ciascun incasso:
 - ✓ il relativo importo;
 - ✓ le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
 - ✓ gli estremi della fattura o altro documento emesso.

Un **ulteriore registro**, invece, deve essere adibito all'annotazione, sempre cronologicamente e con riferimento alla **data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio**.

Per gli altri componenti positivi e negativi di reddito (*ad esempio, gli ammortamenti*), l'annotazione va fatta sempre nei predetti registri, solo che, come attualmente previsto, si gode di un maggior termine, essendo possibile la registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

NUOVI REGISTRI

- registro degli incassi
- registro dei pagamenti

Analogamente a quanto attualmente previsto per i professionisti in contabilità semplificata:

- i **registri tenuti ai fini Iva** potranno **sostituire i “cronologici”** qualora vi siano **separate annotazioni delle componenti reddituali** incassate e pagate nel periodo, nonché quelle relative agli altri componenti di reddito
- se **l’incasso o il pagamento non è avvenuto nell’anno di registrazione**, al posto delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti, nei registri deve essere riportato **l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti** con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere **annotati separatamente** nei registri stessi nel periodo di imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.

REGIME DI CASSA QUALE REGIME “NATURALE”

Si evidenzia che il regime di cassa sarà il **regime “naturale”** per i contribuenti semplificati.

OPZIONE PER LA SEMPLIFICAZIONE

I contribuenti in contabilità semplificata:

- ➔ possono esercitare una **opzione** (*vincolante per almeno un triennio*)

a fronte della quale:

- sono **esonerati dall’integrare i registri Iva con le annotazioni relative ad incassi e pagamenti** (fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva)
- in tal caso **presumendosi che la data di registrazione** dei documenti **coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso/pagamento**.

OPZIONE PER LA CONTABILITA’ ORDINARIA

Al contribuente in contabilità semplificata:

- ➔ è sempre concessa la possibilità di **optare per il regime di contabilità ordinaria**

modificandosi, tuttavia, la durata dell’opzione; è infatti previsto che questa:

- ha effetto fino a revoca
- con un **periodo minimo di 3 anni** (*in precedenza la durata minima era per ciascun singolo periodo d’imposta*).



Il nuovo regime “di cassa” delle contabilità semplificate viene, in sostanza, assimilato ad un regime particolare di determinazione dell’imposta, a fronte del quale la durata dell’opzione per la fuoriuscita non può che avere una durata minima di 3 anni.

Si allega :

-I comunicato stampa congiunto delle Associazioni nazionali degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ADC - AIDC - ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO, relativo all’incontro del 3 novembre con il Viceministro dell’Economia Luigi Casero, riguardante l’obbligo delle nuove comunicazioni trimestrali in vigore dal 1° gennaio 2017.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina Facebook

